

Decreto sicurezza pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 febbraio il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 contenente "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".

Di seguito, rendiamo disponibile l'articolo relativo alle risorse, alle assunzioni e alle "ronde". Attraverso il link sottostante, è possibile leggere integralmente il decreto.

Art. 6.

Piano straordinario di controllo del territorio

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009", contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e

dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009".

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del

comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate

all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di

entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente

riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a

valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del

decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti

necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso

pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro

per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti

di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo

nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo

1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine

di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che

possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni

di
disagio sociale.

4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.

5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Il decreto in Gazzetta Ufficiale

[Read more](#)